



**macpal**

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

# **INFORMATIVA SETTIMANALE**

**N°40**

**20/11/2023**

## INDICE ARGOMENTI:

- PUBBLICATI I DATI FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2024.
- CHECK LIST VERIFICHE PRELIMINARI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026.
- NUOVO CODICE APPALTI E F.P.V. - CHIARIMENTI ARCONET.
- LA VARIAZIONE DI BILANCIO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023.
- SOSTITUZIONE DEL PERSONALE CESSATO IN CORSO D'ANNO.

**SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI**

**SEZIONE "RICORDIAMO"**

**SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"**

## IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di pigal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Macpal Tributi S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## PUBBLICATI I DATI FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2024.

Il Ministero dell'Interno, con Comunicato n. 2 del 15 novembre 2023 ha reso noto che, in attesa del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (*di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n.232*) con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, i dati di dettaglio del Fondo stesso sono **disponibili sul portale della Finanza Locale** e sono visualizzabili con le consuete modalità i dati relativi al FSC 2024.

I dati sono stati pubblicati al fine di agevolare le operazioni di quadratura del bilancio di previsione 2024/2026 in corso di definizione ma **non sono definitivi**.

Infatti il D.D.L. sul bilancio 2024 sottrae una parte di Fondo di Solidarietà Comunale per destinarlo al concorso alla finanza pubblica (*spending review*); occorre quindi **attendere l'approvazione definitiva della legge di bilancio 2024** ed il termine ultimo del 31 gennaio 2024 per avere i dati definiti del trasferimento.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## CHECK LIST VERIFICHE PRELIMINARI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026.

Lo **schema di parere dell'Organo di revisione sul bilancio 2024/2026** (vedi *ultima Informativa*) ha tra gli allegati una check list sulle verifiche preliminari relative al bilancio di previsione che deve effettuare il Revisore unitamente agli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

*Art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011*

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D. Lgs.118/2011;

*Art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del Principio Contabile applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h)*

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;





## SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
- il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Sono inoltre necessari per l'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (**DUP**) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D. Lgs. 267/2000 dalla Giunta;
- il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice (se non contenuto nel DUP);
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (se non contenuto nel DUP);
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008) (se non contenuto nel DUP);
- il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (se non contenuto nel DUP);
- il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;
- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

Infine i seguenti documenti devono essere messi a disposizione del Revisore:

- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## NUOVO CODICE APPALTI E F.P.V. - CHIARIMENTI ARCONET.

La formazione del FPV dei lavori pubblici dopo il nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 è materia di aggiornamento dei principi contabili da parte della Commissione Arconet.

Già con la [FAQ n. 53 del 18 ottobre 2023](#), la Commissione interviene fornendo un importante chiarimento sul tema della **formazione del FPV dei lavori pubblici**, dopo l'introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici.

Il citato D.Lgs. 36/2023 nella parte IV rubricata "*Della Progettazione*", all'art. 41 identifica i "*Livelli e contenuti della progettazione*" ed articola la stessa in due livelli:

- **Il progetto di fattibilità tecnico ed economica che sarà** elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente, di fatto, al vecchio progetto definitivo;
- **Il progetto esecutivo.**

L'allegato 1.7 al codice dei contratti pubblici:

- definisce i contenuti dei due livelli di progettazione;
- stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;
- stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente;
- indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nella nel progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Il comma 9 dell'articolo 41 afferma che in caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1 "*verifica della progettazione*".

Quindi essendo stata eliminata la fase della "progettazione definitiva", si pone il problema per le opere già avviate di come comportarsi sulla contabilizzazione del "Fondo Pluriennale vincolato".

La citata FAQ Arconet n. 53 illustra, anche con degli esempi, la **correlazione al principio contabile adeguandolo al nuovo codice**. Nello specifico si legge che:

Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, **per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste** dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera. Di seguito un possibile esempio di adeguamento (che non è comunque ancora stato adeguato), del paragrafo 5.4.9 al d.lgs. n. 36 del 2023.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Allegato 4/2 – Paragrafo 5.4.9 - La conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate

*Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:*

*a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;*

*b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti di lavoro pubblici che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.*

*c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;*

*d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;*

*Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:*

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;*
- nell'esercizio in cui è stata verificata la progettazione esecutiva destinata ad essere posta a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento ;*
- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;*
- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento della progettazione esecutiva è aggiudicata, ecc. Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.*







SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

In definitiva, in attesa dell'adeguamento dei principi contabili applicati al nuovo codice, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, **gli enti conservano il FPV secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato 4/2**, adeguandolo alle novità del D.Lgs. n. 36/2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera.

La condizione di cui alla lettera "D" del paragrafo 5.4.9, ferme le altre condizioni previste dalle precedenti lettere:

- "A" (siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento)
- "B" (che l'intervento, cui il FPV si riferisce, risulti inserito, se di importo almeno pari ai 150.000 euro, nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici),
- in assenza di impegni di cui alla precedente lettera "C" (spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, ecc.),

**consente la possibilità di conservare, alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori pubblici, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente per l'affidamento diretto dei contratti (ora da intendersi, per i lavori pubblici, di importo pari o superiore a 150 mila euro), a condizione che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo, è ora da intendersi riferita al progetto di fattibilità tecnica ed economica.**





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## LA VARIAZIONE DI BILANCIO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023.

Il 30 novembre è il termine ultimo per la deliberazione di variazione al bilancio da parte del Consiglio Comunale oppure da parte della Giunta Comunale se trattasi di variazioni urgenti da ratificarsi in Consiglio entro il 31/12/2023.

Sono fatte salve e **possono essere deliberate entro il 31 dicembre**, le seguenti variazioni:

- l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d) dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b) dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 (*le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa*);
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Approfondiamo alcuni aspetti tecnici di questa ultima variazione dell'anno.

Il primo aspetto è che da quest'anno con il nuovo iter di approvazione di bilancio di previsione 2024/2026, di cui al D.M. 25 luglio 2023, vi sarà un disallineamento tra il bilancio in corso di gestione 2023/2025 ed il bilancio in corso di approvazione in quanto vi è un **accavallamento tra i due documenti di programmazione**: se al momento della variazione di bilancio è già stato approvato dalla Giunta Comunale la bozza di bilancio 2024/2026 l'ultima variazione non inciderà sugli stanziamenti del 2024 ed occorrerà, se necessario, riproporre le modifiche con una variazione nel 2024.

Infatti già la **FAQ n. 15 Arconet del 9 maggio 2016** venivano chiariti gli effetti che producono le variazioni riguardanti il bilancio in corso di gestione sul bilancio in corso di approvazione. In particolare, veniva spiegato che le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione. A tal fine, a seguito delle variazioni effettuate al bilancio in gestione, la giunta può, nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, presentare emendamenti allo schema del bilancio di previsione già approvato in giunta, in corso di approvazione da parte del consiglio. Nei casi in cui il regolamento non preveda la presentazione di emendamenti diversi da quelli obbligatori (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertamento ordinario dei residui), dopo l'approvazione del bilancio di previsione, la giunta deve presentare una variazione di bilancio diretta ad aggiornare tale documento contabile alla gestione svoltasi nel corso dell'esercizio provvisorio, se la variazione è di competenza del consiglio.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Nell'ultima variazione di bilancio dovrebbero essere stanziati le risorse necessarie all'eventuale **anticipo dell'incremento dell'Indennità di Vacanza Contrattuale 2024**, qualora l'ente si avvalga della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023, da corrispondere nel prossimo mese di dicembre.

Si dovranno anche valutare gli effetti del **CCNL Funzioni Locali 2019/2021 dei Dirigenti e Segretari** comunali che potrebbe essere anche approvato entro il mese di dicembre 2023 e, quindi, si dovrebbero prevedere i conseguenti adeguamenti contrattuali.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la verifica dello stanziamento relativo alla restituzione del **contributo statale non utilizzato per l'incremento delle indennità di funzione degli amministratori** dei Comuni delle regioni a statuto ordinario (*commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021*) alla luce della spesa effettivamente sostenuta in tal senso nel corso dell'anno; vedere a tal proposito l'articolo dell'ultima Informativa del 13 novembre. La spesa per l'eventuale restituzione del contributo statale in questione dovrà essere imputata contabilmente nella competenza dell'anno 2023.

Segnaliamo anche per i Comuni dove ci sono **mutui e prestiti a tasso variabile** che dovranno tenere conto degli interessi passivi aumentati dal 20 settembre 2023 dello 0,25% che porta il tasso complessivo BCE al 4,5%.

Per quanto riguarda le **utenze** evidenziamo che l'art. 1 del D.L. n. 131/2023 prevede la proroga a tutto il 4° trimestre 2023 delle agevolazioni in essere ininterrottamente dal 4° trimestre 2021 (*azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas ed IVA ridotta al 5% sulle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché le forniture di servizi di teleriscaldamento e le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano*).

Segnaliamo altresì che ARERA stima un incremento tariffario dell'energia elettrica del 18,6% nel 4° trimestre 2023 e del gas del 4,8% nel mese di settembre 2023.

Ai fini di una corretta gestione contabile ricordiamo che se nel 2024 dovessero pervenire all'ente fatture relative a consumi del 2023 e non trovassero capienza nei residui passivi 2023, la parte di spesa in eccesso sarebbe considerata una passività pregressa e non un debito fuori bilancio.

Infine per quanto attiene alla **certificazione Covid-19** del triennio 2020/2022 evidenziamo ancora che siamo in attesa del Decreto, che era previsto per fine ottobre, che dovrà certificare la regolazione dei rapporti finanziari mediante rimodulazione dell'importo assegnato. Evidenzieremo su prossime Informative le modalità operative al riguardo.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## SOSTITUZIONE DEL PERSONALE CESSATO IN CORSO D'ANNO.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 136/2023/PAR ha formulato le proprie conclusioni in merito alla possibilità di sostituzione di un dipendente cessato nell'anno dopo un'attenta ricognizione giurisprudenziale, normativa e interpretativa sulla facoltà assunzionale degli Enti Locali.

Viene ribadito che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, **possibile entro i limiti delle capacità assunzionali del Comune** con l'applicazione delle regole oggi vigenti.

Secondo la Sezione, dunque, *"posto che la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, un comune c.d. virtuoso (ex art. 4, comma 2, del d.m. 17.3.2020), che intenda procedere – oltre all'assunzione di un'unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell'art. 6 del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2021, n. 113, e del connesso D.M. 30.6.2022, n. 132) – alla sostituzione del personale cessato in corso d'anno (per dimissioni o mobilità), è tenuto a verificare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal d.m. 17.3.2020 in attuazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019"*.



## RICORDIAMO

### AMMINISTRAZIONE DIGITALE - ANPR ELETTORALE - CONTRIBUTO AI COMUNI

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha istituito, con Decreto n. 18/2023, un nuovo **contributo destinato ai Comuni** (per un totale di 22 milioni di euro) dalle risorse del Fondo complementare PNRR, valido anche **per integrare i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione elettorale.**

Per richiedere i fondi, a partire dal 3 agosto 2023 i Comuni dovranno accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso "Richiesta contributo liste elettorali".

Il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un **importo forfettario** (con metodo di rendicontazione **lump sum**) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente che è determinata sulla base del dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2022 cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario, così come di seguito definito:

per le Fascia 1 (Comuni fino a 2.500 abitanti): **€ 1.683,60**;  
per le Fascia 2 (Comuni 2.501 - 5.000 abitanti): **€ 2.806,00**;  
per la Fascia 3 (Comuni 5.001 - 20.000 abitanti): **€ 3.928,40**  
e così per altre quattro fasce di popolazione.

Il contributo è assegnato al Comune solamente all'esito positivo del controllo eseguito sul completamento delle attività di seguito indicate:

- risoluzione delle anomalie "doppia iscrizione" dei dati presenti nell'ANPR, riscontrabili nella sezione "Utilità e notifiche - download file" della Web Application ANPR;
- integrazione dei Web Services resi disponibili per l'acquisizione e l'aggiornamento puntuale della posizione elettorale dei cittadini di propria competenza;
- trasmissione nell'ANPR dei dati elettorali di tutti i cittadini di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022.

Ai fini dell'assegnazione del contributo, le attività di cui sopra devono essere **completate entro e non oltre il 1° dicembre 2023**, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 per il programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" che prevede la redazione di un apposito rapporto entro tale data.

Dal 3 agosto le istruzioni operative saranno disponibili sul sito [www.anagrafenazionale.interno.it](http://www.anagrafenazionale.interno.it).

Tale adempimento, laddove disatteso, non solo determinerà una violazione degli obblighi normativi previsti dall'articolo 62 del CAD e dai relativi decreti attuativi, ma renderà più difficoltoso procedere alla completa implementazione dell'ANPR, vanificando il processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino.



## RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2023. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
30 NOVEMBRE	VARIAZIONI AL BILANCIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
30 NOVEMBRE	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP	
31 DICEMBRE	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE IN C.C. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.A.S. di Alessandro Gallo & C.

Macpal s.a.s. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015  
CERTIFICATO N° 20001210005875

## MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.A.S  
DI GALLO ALESSANDRO & C.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8  
12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT